

## TI\_GERICHTE 10.2002.341 vom 22. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2002.341](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2002.341)

FR: TI\_GERICHTE 10.2002.341 du 22 mai 2003

IT: TI\_GERICHTE 10.2002.341 del 22 maggio 2003

### Volltext

Incarto n.10.2002.341/AMM

DAP 2410/2002

Bellinzona

22 maggio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

\_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, cittadino italiano, domiciliato ad \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, celibe, \_\_\_\_\_

(difeso dall'avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_)

accusato di \_\_\_\_\_ infrazione alle norme della circolazione,

per avere, nell'effettuare una manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio,  
negligentemente urtato contro un paletto e una recinzione metallica ivi esistenti,

reato previsto dagli art. 90 n. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv.  
4 LCS, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC;

sottrazione alla prova del sangue,

per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o a un esame sanitario  
completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto  
incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto  
delle circostanze (vedi: dinamica e ora dell'incidente, bevande alcoliche sorbite ecc.), che la  
polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova del sangue,

reato previsto dall'art. 91 cpv. 3 LCS;

fatti avvenuti \_\_\_\_\_ 2002 a \_\_\_\_\_;

perseguito \_\_\_\_\_ con decreto d'accusa DAP \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_ 2002 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, \_\_\_\_\_, che  
propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1000.■.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.■ e delle spese giudiziarie di fr. 300.■;

vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta dall'accusato il 21 ottobre 2002;

indetto il dibattimento per il 22 maggio 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale sottolinea che l'accusato ■ per altro incensurato ■ non era in stato di ebbrietà, che egli è sempre stato rintracciabile da parte della polizia sul cellulare rimasto acceso tutta la notte e che l'interessato non poteva presumere che la polizia avrebbe ordinato la prova del sangue (avendo egli bevuto solo 2 o 3 birre); conclude per il proscioglimento dal reato di sottrazione alla prova del sangue e, quanto all'infrazione alle norme della circolazione, per una multa non superiore a fr. 500.■;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se l'imputato è autore colpevole di

1.1 infrazione alle norme della circolazione, commessa nelle circostanze di cui sopra,

1.2 sottrazione alla prova del sangue, commessa nelle circostanze di cui sopra.

2. In caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:

2.1 se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova.

3. Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

4. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che l'accusato, per il tramite del difensore, ha dichiarato il 23 maggio 2003 di rinunciare alla motivazione della sentenza;

visti gli art. 90 n. 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4 LCS, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 17 cpv. 1 ONC; 91 cpv. 3 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

dichiara \_\_\_\_\_

autore colpevole d'infrazione alle norme della circolazione e di sottrazione alla prova del sangue, per i fatti compiuti a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ 2002 nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2002;

condanna \_\_\_\_\_

1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni,

2. alla multa di fr. 1000.■,

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.■;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

assegnaal condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

le parti \_\_\_\_\_ sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

avv. \_\_\_\_\_,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, \_\_\_\_\_,

Sezione della circolazione, Camorino (inc. \_\_\_\_\_),

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del GIAR, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

La segretaria:

Distinta di pagamento a carico di \_\_\_\_\_:

fr. 1000.■ multa

fr. 250.■ tassa di giustizia

fr. 350.■ spese giudiziarie

fr. 1600.■totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.